



COMUNE DI ZOPPOLA

PROVINCIA DI PORDENONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 30

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di LUGLIO alle ore 19:00, presso l'Auditorium comunale si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Con riferimento al presente atto risultano:

		Presente/Assente
PAPAI FRANCESCA	Sindaco	Presente
PIGHIN PAOLO	Consigliere	Presente
TIUS ANTONELLO	Consigliere	Presente
ZILLI FAUSTO	Consigliere	Presente
MARIUTTI LORIS	Consigliere	Presente
NONIS RENATO	Consigliere	Presente
PICCININ TATIANA	Consigliere	Presente
MORAS CRISTINA	Consigliere	Presente
RORAI ERNESTO	Consigliere	Presente
PICCIALLO MARILENA	Consigliere	Presente
QUATTRIN ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARDENTE PIER FRANCESCO	Consigliere	Presente
GRIZZO ALESSANDRA	Consigliere	Presente
DAL MAS CANDIDO	Consigliere	Presente
ROSSET TARCISIO	Consigliere	Presente
SARTOR GIANNI	Consigliere	Presente
MASOTTI CRISTOFOLI ANGELO	Consigliere	Presente

Partecipa alla Seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Francesca PAPAI nella qualità di Sindaco, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l'oggetto suindicato.

Su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:

PROPOSTA

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) e in particolare il comma 738 *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 2.04.2012 sono state approvate le seguenti aliquote IMU, prorogate di anno in anno fino al 2019 ai sensi dell'art.1 c.169 della L.296/2006:

- aliquota base: 7,60 ‰;
- aliquota abitazione principale (solo per immobili) di cat.A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze: 4,00 ‰;
- detrazione di € 200,00 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa in parti uguali tra gli aventi diritto;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27.05.2015 sono state approvate le seguenti aliquote TASI, applicate per l'anno 2015 e tacitamente prorogate fino al 2019 a norma dell'art.1 c.169 della L.296/2006:

- aliquota 0,80 ‰ per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D (compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 c.8 del D.L. 201/2011);
- aliquota 0,80 ‰ per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati), C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri);
- aliquota 1,30 ‰ per tutti gli altri immobili;
- aliquota azzerata per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.600.000,00 come risulta dal bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n.5 del 21.02.2020;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze: aliquota 5,30 per mille;

- 2) **fabbricati rurali ad uso strumentale**: aliquota 0,80 per mille;
- 3) **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 1,0 per mille;
- 4) **fabbricati classificati nel gruppo catastale D**, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 8,40 per mille;
- 5) **fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10** (uffici e studi privati), **C/1** (negozi e botteghe) e **C/3** (laboratori per arti e mestieri): aliquota 8,40 per mille;
- 6) **fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti**: aliquota 8,90 per mille;
- 7) **terreni agricoli**: aliquota 7,6 per mille;
- 8) **aree fabbricabili**: aliquota 7,6 per mille.

Ritenuto, tuttavia, di applicare ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10) e ai fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/10, C/1 e C/3 l'aliquota dell'8,2 per mille in considerazione delle difficoltà sopravvenute a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e di predisporre con successivo atto la necessaria variazione di bilancio;

Visti:

- l'art.1 c.169 della L.296/2006: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art.107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 come modificato dal comma 3bis dell'art.106 della L. 17 luglio 2020 n.77 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, come modificato dall'art.106 c.3-bis della L. 17 luglio 2020 n.77, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per il solo anno 2020, entro il 16 novembre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, per il solo anno 2020, entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Rimarcato che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e che pertanto formerà, solo a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

PROCEDUTO a votazione per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

DELIBERA

1. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 5,30 per mille;
 - **fabbricati rurali ad uso strumentale**: 0,80 per mille;
 - **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 1,0 per mille;
 - **fabbricati classificati nel gruppo catastale D**, ad eccezione della categoria D/10: 8,20 per mille;
 - **fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10** (uffici e studi privati), **C/1** (negozi e botteghe) e **C/3** (laboratori per arti e mestieri): 8,20 per mille;
 - **fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti**: 8,90 per mille;
 - **terreni agricoli**: 7,60 per mille;
 - **aree fabbricabili**: 7,60 per mille;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'art.106 c.3-bis della L. 17 luglio 2020 n.77, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote "base" e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
4. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito _____, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. VINCENZO GRECO

REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to DOTT. VINCENZO GRECO

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore competente Tius che provvede ad esporlo quindi dichiara aperta la discussione che si riporta integralmente nel verbale di seduta.

DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta;

VISTO l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio comunale;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

PROCEDUTO con votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti	N. 17
Assenti	nessuno
Votanti	N. 14
Favorevoli	N. 11
Contrari	N. 3 (Dal Mas, Rosset, Sartor)
Astenuti	N. 3 (Cardente, Grizzo, Masotti Cristofoli)

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020."**

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione palese per alzata di mano ad esito:

Presenti	N. 17
Assenti	nessuno
Votanti	N. 14
Favorevoli	N. 11
Contrari	N. 3 (Dal Mas, Rosset, Sartor)
Astenuti	N. 3 (Cardente, Grizzo, Masotti Cristofoli)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to dott.ssa Francesca PAPAIS

Il Segretario
f.to dott. Vincenzo GRECO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(l.r. 21/2003, art. 1, comma 15, e ss.mm.ii.)

Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it il giorno 04/08/2020.

Zoppola, 04/08/2020

L'Incaricato della Pubblicazione
f.to - Fabio Bortolussi -

Ai sensi dell'art. 1, comma 15, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it dal 04/08/2020 al 19/08/2020.

Zoppola, 20/08/2020

L'Incaricato della Pubblicazione
f.to - Fabio Bortolussi -

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
(l.r. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

Zoppola, 30/07/2020

Il Segretario
f.to dott. Vincenzo GRECO

Copia conforme all'originale.

Zoppola, _____

L'Incaricato